



COMUNE DI GAVARDO

PROVINCIA DI BRESCIA

# Regolamento

per la sicurezza delle manifestazioni pubbliche

**Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 13 del 3 ottobre 2018  
Pubblicato all'Albo Pretorio Comunale dal 22 ottobre 2018 al 6 novembre 2018**

## **Articolo 1 - Oggetto**

Questo regolamento disciplina modelli organizzativi e procedurali per assicurare i maggiori livelli di sicurezza in occasioni di manifestazioni svolte in luoghi pubblici, aperti al pubblico o esposti al pubblico, secondo gli indirizzi espressi dal Ministero dell'Interno (Circolare n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018).

## **Articolo 2 - Ambito di applicazione**

Le manifestazioni pubbliche a carattere temporaneo organizzate da soggetti pubblici o privati, con o senza scopo di lucro, sono vengono distinte in:

a) culturali: riguardano concerti o saggi musicali, conferenze, spettacoli teatrali, spettacoli di danza classica, moderna, folkloristica, mostre fotografiche, di pittura, di oggetti artistici, artigianato locale, proiezioni cinematografiche ed altri affini, sfilate di moda;

b) sportive: competizioni o esibizioni relative alle varie discipline sportive che si svolgono al di fuori degli impianti sportivi autorizzati;

c) trattenimento e svago: iniziative ricreative, sociali, folkloristiche, politiche, o per promuovere iniziative di solidarietà sociale, svolte anche con la collaborazione di volontari, non rientranti nelle altre categorie, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

concerti e serate danzanti;

attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, associate ad altre iniziative complementari di trattenimento, come diffusione di musica accompagnata da danze, giochi vari, pesche di beneficenza, tombole, mostre e similari;

installazioni di attrazioni dello spettacolo viaggiante;

sfilate di maschere e carri allegorici.

d) promozionali e fieristiche: iniziative promosse da associazioni o privati per promuovere l'imprenditoria, valorizzare le professionalità, la qualità dei servizi e dei prodotti offerti, attraverso mostre campionarie o esibizione di prodotti artigianali, anche allietate da spettacoli vari di intrattenimento.

## **Articolo 3 - Durata e orario delle manifestazioni**

La durata delle manifestazioni di cui all'art. 2 lettere a), b), d), che non si pongano in concorrenza diretta con le attività economiche locali, viene valutata ogni volta dall'amministrazione, sulla base del relativo programma e sulla disponibilità dei locali o dei luoghi in cui le stesse si intendono realizzare.

Le manifestazioni che si svolgono all'aperto, nel centro urbano o in aree esterne alla perimetrazione urbana, non potranno protrarsi oltre le 23.00 nei giorni feriali e le ore 24.00 nei giorni festivi e prefestivi fatte salve specifiche e motivate autorizzazioni derogatorie.

In ogni caso, non deve essere mai provocato il disturbo della quiete pubblica.

#### **Articolo 4 - Misure di sicurezza e divieti**

Ogni manifestazione deve svolgersi nel rispetto delle disposizioni definite dal Ministero dell'Interno e dalle altre Autorità preposte alla tutela della sicurezza pubblica.

Il soggetto organizzatore della manifestazione deve approntare un modello organizzativo che presuppone lo scrupoloso riscontro delle garanzie di safety e security eventualmente integrate (Ministero dell'Interno, Circolare n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018).

**Safety:** le misure di safety ricomprendono i dispositivi e le misure strutturali a tutela della pubblica incolumità e sono indicate dall'organizzatore nel piano di emergenza o relazione descrittiva dell'evento sulla base della valutazione analitica del rischio.

**Security:** conseguenti alle misure di safety, le misure di security sono attuate dai servizi di ordine e sicurezza in stretta collaborazione con il soggetto organizzatore dell'evento, con il coordinamento della polizia locale o della Prefettura qualora emergano profili di rilevante complessità o delicatezza.

**Antincendio:** le misure antincendio dovranno essere conformi alle indicazioni del Ministero dell'Interno (Circolare n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018).

**Divieto di somministrazione di bevande in vetro:** data la pericolosità dei frantumi di vetro in caso di rottura dei contenitori, durante le manifestazioni è sempre vietato somministrare e vendere per asporto bevande in contenitori di vetro, in un raggio di almeno cento metri dai luoghi ove si svolge la manifestazione.

Il divieto vige sia per le attività presenti alla manifestazione stessa, sia per i pubblici esercizi, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di bevande e per gli esercizi artigianali di preparazione di alimenti e bevande con consumo immediato dei loro prodotti.

Inoltre, è vietato a chiunque introdurre nei luoghi della manifestazione contenitori di bevande in vetro e, comunque, di consumare bevande in contenitori di vetro.

La violazione di quanto sopra comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di euro cento ad un massimo di euro seicento, con possibilità di pagamento in misura ridotta secondo la legge 689/1981.

#### **Articolo 5 - Domanda e documentazione**

I soggetti che intendono organizzare manifestazioni, devono presentare con congruo anticipo, la relativa domanda completa della documentazione necessaria. A pena di irricevibilità della domanda, gli organizzatori devono allegare una relazione che descriva l'evento e che riporti le misure di safety adottate come segue:

**A) almeno 15 giorni prima dell'evento, per manifestazioni fino a 200 persone che si svolgono all'aperto, prive di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico anche con uso di palchi o pedane per artisti con altezza non superiore a 80 cm. ed attrezzature elettriche installate in aree non accessibili al pubblico:**

1) relazione sulla manifestazione e sulle misure di sicurezza adottate, che riporti i nominativi del responsabile della sicurezza, di almeno un addetto alla sicurezza e di almeno un addetto al servizio antincendio (quest ultimo formato con corso di livello C ai sensi del DM 10 marzo 1998 e abilitato ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 609/1996), sottoscritta dall'organizzatore;

2) la dichiarazione di idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio adottati;

3) la comunicazione dell'evento all'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (A.R.E.U.) per assistenza sanitaria tramite il portale Gestione Assistenza Manifestazioni Eventi Sportivi G.A.M.E.S. ai sensi della DGR 2453/2014;

**B) almeno 15 giorni prima dell'evento, per manifestazioni fino a 200 persone, all'aperto con allestimento di attrezzature per lo stazionamento del pubblico o al chiuso:**

è richiesta la stessa documentazione prevista per le manifestazioni di cui alla precedente lettera A) alla quale gli organizzatori devono aggiungere una planimetria che descriva chiaramente le misure e la dislocazione delle attrezzature, dei servizi igienici, le vie d'accesso e di esodo e l'ubicazione dei mezzi antincendio.

**C) almeno 60 giorni prima dell'evento, per manifestazioni di oltre le 200 persone:**

1) la relazione sulla manifestazione e il piano d'emergenza ai sensi del D.M. 19 agosto 1996 a firma di un tecnico abilitato;

2) la comunicazione evento all'Azienda Regionale Emergenza Urgenza A.R.E.U. per assistenza sanitaria tramite il portale Gestione Assistenza Manifestazioni Eventi Sportivi G.A.M.E.S. ai sensi della DGR 2453/2014;

3) inoltre, l'organizzatore si impegna a produrre la documentazione necessaria all'ottenimento del parere previsto dall'art. 80 del TULPS che la Commissione di vigilanza riterrà di richiedere.

### **Articolo 6 - Procedimento**

Per manifestazioni fino a 200 persone, acquisiti i pareri dell'Area infrastrutture circa l'idoneità delle strutture e degli impianti e dell'Area della polizia locale per la viabilità stradale, la sosta dei veicoli e l'accesso dei mezzi di soccorso, il SUAP comunicherà al richiedente l'esito positivo dell'istruttoria o la necessità di integrare o modificare le misure di safety proposte.

Per le manifestazioni con oltre 200 persone, il SUAP convoca la Commissione di vigilanza affinché si esprima ai sensi dell'art. 80 del RD 773/1931 (T.U.L.P.S.). In caso di criticità relative a security o safety, di tale complessità e delicatezza connesse alla tipologia dell'evento, su proposta della medesima Commissione il Sindaco interesserà il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

### **Articolo 7 - Obblighi del responsabile**

L'organizzatore è responsabile dell'evento e in tale veste si assume la responsabilità, nel corso dello stesso e per tutta la sua durata, del suo corretto svolgimento, nel rispetto delle norme di legge e delle prescrizioni impartite dal comune e dagli organi preposti alla sicurezza.

### **Articolo 8 - Assicurazione per la responsabilità civile**

Il soggetto organizzatore deve sottoscrivere idonea polizza assicurativa R.C. con i massimali adeguati all'evento.

La validità di tale polizza deve essere tale da coprire l'intera durata della manifestazione e deve comprendere anche gli infortuni del personale volontario che collabora sia all'allestimento che allo smantellamento degli impianti e delle strutture, sia all'offerta dei servizi ai partecipanti.

### **Articolo 9 - Inquinamento acustico**

Le manifestazioni devono svolgersi in osservanza della legge nazionale (legge 447/1995) e regionale in materia di inquinamento acustico e, soprattutto, osservando il Piano comunale di zonizzazione acustica.

### **Articolo 10 - Tributi**

Ad eccezione delle manifestazioni organizzate dal comune, e fatte salve le esenzioni previste dai regolamenti comunali in materia di tributi, le occupazioni del suolo pubblico, effettuate per lo svolgimento delle manifestazioni, sono assoggettate al relativo tributo, tassa o canone che sia.

La tassa rifiuti giornaliera è dovuta secondo il relativo regolamento.

### **Articolo 11 - Rinvio dinamico**

1. Le disposizioni del presente si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme nazionali, regionali o di prescrizioni inderogabili del Ministero dell'Interno o di altre Autorità competenti in materia. Nelle more dell'adeguamento del presente si applica immediatamente la normativa sopravvenuta.

### **Articolo 12 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità**

1. Questo regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione consiliare d'approvazione.

2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari di questo ente che disciplinano la sicurezza delle manifestazioni o che siano in contrasto con il presente.

3. Il presente è pubblicato sul sito internet a tempo indeterminato.